

PS5807 - SANTANDER CONSUMER BANK-CALCOLO RATE MUTUO

Provvedimento n. 23673

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 15 novembre 2007;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Santander Consumer Bank S.p.A., in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del Codice del Consumo.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Il procedimento concerne l'indicazione, ad opera del professionista, in alcuni contratti di finanziamento, di un valore del TAEG minore di quello effettivo. In particolare, un consumatore ha rappresentato di aver stipulato, in data 2 aprile 2009, un contratto di finanziamento - per un importo pari a 18.000 euro – richiedendo in abbinamento anche l'attivazione di una polizza assicurativa; secondo quanto lamentato dal consumatore, il TAEG applicato dal professionista sarebbe stato indebitamente calcolato su una somma maggiore, comprensiva degli oneri assicurativi.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 28 febbraio 2012 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS5807 per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

5. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l'ingannevolezza della condotta in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche del servizio offerto, con particolare riferimento alle condizioni economiche del finanziamento e all'incidenza delle voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi.

6. Il professionista, in data 26 marzo e 25 maggio 2012, ha depositato le proprie memorie difensive.

7. In data 17 maggio 2012 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento

2) Le evidenze acquisite

A) I riferimenti normativi

8. Il D.M. 8 luglio 1992 (“*disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo*”) in vigore all'epoca dei fatti¹ disciplina, all'articolo 2, al comma 1, che “*il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso*”, da determinare, in conformità a quanto previsto dal comma 2, secondo una determinata formula. Il comma 3, lettera *d*), ed il comma 4, lettera *e*), precisano, altresì, che nel calcolo del TAEG sono incluse “*le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore*” (polizze assicurative c.d. obbligatorie) e sono escluse “*le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera *d*)*” (polizze assicurative c.d. facoltative).

¹ IL decreto è stato abrogato dal D.M. 3 febbraio 2011, seppur in gran parte sostanzialmente ripreso dal D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 (come modificato dal D.Lgs 13 agosto 2010, n. 141) e dalle determinazioni in materia di credito ai consumatori emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 9 febbraio 2011.

B) Elementi di fatto

9. Nel corso del procedimento si è riscontrato che:

nel computo del TAEG non sono stati inclusi, a titolo di spese, i corrispettivi dovuti come premio delle polizze assicurative sottoscritte dal segnalante, in quanto polizze facoltative;

tali somme sono state incluse nell'ammontare del finanziamento, in quanto i suddetti importi sono stati finanziati unitamente al prestito personale e ne era previsto il rimborso rateale congiuntamente a quest'ultimo e secondo il medesimo piano di ammortamento;

il TAEG applicato al finanziamento avente una durata di 84 mesi, calcolato secondo la formula di cui al richiamato D.M., è quello riportato nel contratto (11,79%) e l'importo complessivo del rimborso è pari a €28.822,92.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

10. Il professionista, con le proprie memorie difensive, del 26 marzo e 25 maggio 2012, ha evidenziato:

di aver rispettato la normativa di settore e le relative modalità di calcolo per la determinazione del TAEG e che il TAEG applicato nel caso di specie è quello riportato nel contratto;

che in presenza di una polizza assicurativa facoltativa (finanziata contestualmente ad un prestito principale) l'erogazione del credito può essere virtualmente distinta in due diverse operazioni di finanziamento: la prima, relativa al prestito principale, il cui importo viene liquidato al cliente, con specifiche condizioni economiche di tasso di interesse (TAN) e spese accessorie (di istruttoria, incasso rata, etc.), cui corrisponde un determinato TAEG; la seconda, relativa al finanziamento dell'acquisto di una polizza assicurativa, al quale non è tuttavia applicato alcun costo diverso dal tasso di interesse previsto per il finanziamento principale (TAN);

che, prendendo in considerazione il solo importo del finanziamento, il valore del TAEG risulterebbe pari a 11,87% e l'importo complessivo del rimborso €26.106,36, mentre, prendendo in considerazione il solo importo delle polizze assicurative facoltative finanziate (in relazione alle quali l'importo finanziato sarebbe pari a €1.917,60), il valore del TAEG risulterebbe pari a 11,03% e l'ammontare complessivo del rimborso a €2.716,56; la somma dei due importi sarebbe pari a €28.822,92, ovvero la stessa identica somma contrattualmente dovuta dal debitore;

che, in caso di assicurazione obbligatoria, l'operazione di finanziamento presenta - oltre al prestito principale e agli ordinari costi di istruttoria e di incasso rata - un ulteriore costo pari all'importo del premio assicurativo. In questo caso, dunque, l'assicurazione, invece che configurarsi come un autonomo e distinto bene (occasionalmente e congiuntamente offerto insieme al finanziamento principale), rappresenta un costo vivo per l'accensione del credito, l'importo del premio rappresenta una vera e propria spesa del finanziamento e il suo trattamento è equiparato a quello degli altri costi connessi all'erogazione del credito, aumentando, conseguentemente (ove applicabile al caso di specie, sarebbe stato il 15,59%), il valore del TAEG.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

11. La pratica commerciale oggetto di valutazione si riferisce al fatto che il professionista, in alcuni contratti di finanziamento, laddove il consumatore ha richiesto una polizza assicurativa, avrebbe applicato un TAEG diverso da quello prospettato nel contratto.

12. Dall'esame complessivo della documentazione agli atti emerge, tuttavia, che le modalità di calcolo utilizzate dal professionista nei contratti di finanziamento associati a polizze assicurative facoltative sono corrette e, nel caso di specie, il TAEG applicato è quello riportato nel contratto, tale, quindi, da consentire ai destinatari di apprezzare compiutamente le condizioni economiche dell'offerta.

13. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la pratica commerciale in esame non risulta scorretta ai sensi dell'articolo 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto conforme alla diligenza professionale e non suscettibile di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio.

RITENUTO, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo;

DELIBERA

che, la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Santander Consumer Bank S.p.A., non costituisce, limitatamente ai profili oggetto di valutazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella